

XIX legislatura

**A.S. 391:**

**"Conversione in legge del decreto-legge  
5 dicembre 2022, n. 187, recante misure  
urgenti a tutela dell'interesse nazionale  
nei settori produttivi strategici"**

Dicembre 2022

n. 11



servizio del bilancio  
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 391:"Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici"». NL11, dicembre 2022, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

Articolo 1 ( <i>Misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi</i> ) .....	1
Articolo 2 ( <i>Misure economiche connesse all'esercizio del golden power</i> ).....	2
Articolo 3 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ).....	3



## Articolo 1

### *(Misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi)*

Il comma 1, in considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, dispone che le imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, garantiscono, con ogni mezzo, la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti, astenendosi da comportamenti che possono mettere a rischio la continuità produttiva e recare pregiudizio all'interesse nazionale.

Il comma 2 stabilisce che, fino al 30 giugno 2023, ove vengano in rilievo rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, l'impresa che svolge le attività di cui al comma 1 ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine dell'urgente attivazione delle misure a sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo.

Il comma 3, fatta salva l'applicabilità, ove ricorrano i relativi presupposti, della disciplina recata dalla tutela conservativa del patrimonio produttivo per il tramite dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999 e al decreto-legge n. 347 del 2003, se il rischio di cui al comma 2 è imminente, consente all'impresa interessata di richiedere al Ministero delle imprese e del made in Italy di essere ammessa a procedura di amministrazione temporanea.

Il comma 4 stabilisce che l'amministrazione temporanea è disposta per un periodo di massimo 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi. Essa comporta la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile (ai sensi del quale gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa), e la nomina di un commissario che subentra nella gestione. L'amministrazione temporanea è condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento, al fine di evitare pericoli di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nell'interesse dell'impresa e senza pregiudizio per la stessa, per i soci, per i lavoratori, per i titolari di rapporti giuridici attivi o passivi. Gli eventuali utili maturati durante l'esercizio non possono essere distribuiti se non al termine dell'amministrazione temporanea. I costi della gestione temporanea restano a carico dell'impresa.

Il comma 5 prevede che l'amministrazione temporanea sia disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il quale è nominato il commissario, che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operante nei medesimi settori e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura.

Il comma 6 conserte che, in caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea sia disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica anche indipendentemente dalla istanza di cui al comma 3.

**La RT** ribadisce che le disposizioni mirano a garantire la continuità produttiva delle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi. L'intervento si rende necessario a seguito della crisi ucraina. Infatti, le misure sanzionatorie adottate dalla UE hanno introdotto, a decorrere dal 5 dicembre 2022, il divieto verso la Russia di

acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi. La norma in esame prevede, in particolare, che le imprese del settore possano avanzare richiesta di amministrazione temporanea al Ministero delle imprese e del made in Italy e che, tuttavia, tutti i costi della gestione temporanea restino a carico dell'impresa stessa. La gestione temporanea non richiede risorse finanziarie in quanto opera attraverso il patrimonio dell'impresa. La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, si ritiene opportuno un chiarimento circa la possibile portata finanziaria delle eventuali misure a sostegno e tutela delle imprese in questione richiamate dal comma 2, anche specificando se si tratterebbe di interventi a valere su *plafond* di risorse già esistenti, come si deduce implicitamente dal riferimento a misure già previste dalla legge, per cui si attiverebbero semplicemente strumenti di sostegno esistenti, senza ulteriori interventi legislativi, con conseguente utilizzo di somme già stanziare.

Inoltre, si chiede di confermare che le misure adottande sarebbero ricomprese nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo, al fine di escludere l'eventualità dell'apertura di procedure d'infrazione, che potrebbero concludersi con sanzioni a carico dello Stato italiano.

Andrebbe poi assicurato che la previsione di cui al comma 5, per la quale l'amministrazione temporanea può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nella raffinazione degli idrocarburi (ad esempio l'ENI), sia attuata secondo meccanismi di mercato, in modo da evitare che si determini un impatto negativo sulla redditività delle società a controllo o partecipazione pubblica, con possibili, conseguenti riflessi sui dividendi da queste ultime versati all'ente pubblico azionista.

## **Articolo 2**

### ***(Misure economiche connesse all'esercizio del golden power)***

Il comma 1 stabilisce che, successivamente all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21 del 2012 (recante appunto norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni e corredato di una clausola di invarianza finanziaria), il Ministero delle imprese e del made in Italy valuta, su istanza dell'impresa notificante, la sussistenza dei presupposti per l'accesso a misure di sostegno della capitalizzazione dell'impresa, idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale, ai fini dell'accesso con priorità al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 2 autorizza altresì il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sempre su istanza dell'impresa notificante, a chiedere di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 3 prevede che nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali l'impresa sia ammessa a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione.

Il comma 4 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri generali per l'effettuazione delle valutazioni di cui ai precedenti commi, nonché dei termini e delle modalità procedurali per l'accesso alle misure di sostegno.

**La RT** afferma che l'articolo prevede canali prioritari di accesso alle misure di sostegno per le imprese destinatarie di esercizio dei poteri di cui al decreto legge n. 21 del 2012. La norma, dunque, opera nei limiti delle disponibilità finanziarie delle misure di sostegno già operanti a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che effettivamente sia il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 34 del 2020 (iscritto nel capitolo 7478 dello stato di previsione del Ministero dell'impresa e del made in Italy, con una dotazione di 200 milioni per ciascun anno del triennio 2022-2024, che verrebbe elevata a 215 milioni per il 2023 e a 250 milioni sia per il 2024 che per il 2025, ai sensi del disegno di legge di bilancio appena presentato alla Camera dei deputati), che il cd. Patrimonio destinato costituito da CDP spa, di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, operano nei limiti delle risorse disponibili.

### **Articolo 3**

#### ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

Il comma 1 impone che dalle disposizioni del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** non si sofferma sull'articolo.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Nov 2022

[Documentazione di finanza pubblica n. 5](#)

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 (**Doc. LVII, n. 01-bis**)

“

[Nota di lettura n. 1](#)

**A.S. 311:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (Approvato dalla Camera dei deputati)

“

[Nota di lettura n. 2](#)

**A.S. 274:** "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali"

"

[Nota breve n. 1](#)

Le previsioni economiche di autunno 2022 della Commissione europea

“

[Nota di lettura n. 3](#)

**A.S. 299:** "Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA"

“

[Nota di lettura n. 6](#)

Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti (**Atto del Governo n. 6**)

"

[Nota di lettura n. 4](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (**Atto del Governo 1**)

"

[Nota di lettura n. 5](#)

Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (**Atto del Governo n. 3**)

"

[Nota di lettura n. 7](#)

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (**Atto del Governo n. 4**)

“

[Nota di lettura n. 8](#)

**A.S. 345:** "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica"

"

[Nota di lettura n. 9](#)

**A.S. 361:** "Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici"

“

[Nota breve n. 2](#)

Documento programmatico di bilancio 2023

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>